

COMUNE DI CAMERINO
Provincia di Macerata

**Aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della
CORTE di ASSISE e della CORTE di ASSISE e di APPELLO**

(Legge 10 Aprile 1951, n. 287, Legge 5 Maggio 1952 , n.405 e Legge 27 Dicembre 1956, n.1441)

Il Sindaco
Rende noto

che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 05 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si deve provvedere all'aggiornamento degli ALBI dei Giudici Popolari della CORTE di ASSISE e della CORTE di ASSISE e di APPELLO

Invita

perciò tutti i cittadini, che non essendo già iscritti negli ALBI definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, entro il mese di **Luglio del corrente anno**, di essere iscritti nei rispettivi Elenchi dei Giudici Popolari della CORTE di ASSISE e di ASSISE e di APPELLO.

Rammenta che la Commissione comunale, nominata a norma dell'art. 13 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, provvederà, entro il mese di Agosto, alla iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legge.

Gli interessati potranno compilare la domanda sull'apposito modello allegato.

Dalla residenza municipale, lì 14 Aprile 2021

Il Sindaco
Dott. Sandro Sborgia

Legge 10 Aprile 1951, n. 287

Art. 9 – I giudici popolari per le **CORTI di Assise** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- B) buona condotta morale
- C) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
- D) titolo finale di studi scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Art. 10 - I giudici popolari delle **CORTI di Assise d'Appello** oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 – I° comma – L'Ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Art. 12 – **Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:** A) i magistrati, e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario – B) gli appartenenti alle forze armate dello STATO ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo STATO, in attività di servizio – C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Al Sig. SINDACO
del Comune di
Camerino (MC)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a Camerino (MC) in _____ n° _____
domiciliato/a causa sisma nel Comune di _____
in via _____ n° _____
Tel. _____ E-mail/Pec _____

C H I E D E

di essere iscritto/a all'albo dei Giudici Popolari per le CORTI: **(1)**

- ☐ di ASSISE
☐ di ASSISE e di APPELLO

A tal fine, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,

Dichiara:

- 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Camerino
- 3) di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso
- 5) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____ **(2)**
conseguito presso l'Istituto _____ in data _____
- 6) di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della Legge n° 287/1951 **(3)**.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della Legge 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura di che trattasi.

Camerino , _____

Firma

(Allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

(1) Barrare la voce che interessa o entrambe. **(2)** Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise è la licenza di Scuola Media Inferiore. Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e di Appello è il diploma di Scuola Media Superiore. **(3)** Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare: a) i magistrati o, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto o i religiosi di ogni ordine e congregazioni.